

Allegato "B" all'Atto Rep. n. 23693

Racc. n. 14645

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
"SACRA FAMIGLIA ETS"**

Art. 1 - Origine

L'Associazione "**SACRA FAMIGLIA ETS**" trae la propria origine dall'antico Ospizio di Mendicizia "**SACRA FAMIGLIA**", istituito in Avigliano, in data 15 settembre 1907, ma fondato di fatto nell'anno 1898, per iniziativa del Parroco Don Leonardo Pace, con il concorso del Comune di Avigliano, di S.E. Emanuele Gianturco, S.E. il Principe Doria Pamphili ed i signori Canio Sabato ed Angelo Lacapra, con lo scopo di "provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento e all'assistenza dei vecchi poveri di ambo i sessi, dell'età di 50 anni in su, inabili al lavoro proficuo aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Avigliano e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo";

detto Ospizio di Mendicizia venne, poi, eretto in Ente Morale, ai sensi della Legge del 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni, giusta Decreto dell'allora Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, emesso in data 28 ottobre 1910, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 1910, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 1910.

Con atto pubblico ricevuto dal Notaio Vito Pace di Avigliano in data 30 dicembre 2007, rep.n. 5883/2294, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 16 gennaio 2008 al n. 334/1T e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Potenza in data 18 gennaio 2008 al n. 789 di formalità, l'Ente Morale Ospizio di Mendicizia "**SACRA FAMIGLIA**" è stato trasformato in Associazione di diritto privato.

Art. 2 - Costituzione e denominazione

Ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, così come attuata dal d.lgs 4 maggio 2001 n. 207, come espressamente richiamato dall'art. 28 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4, è costituita tra il "**COMUNE DI AVIGLIANO**" e la "**PRO LOCO AVIGLIANO**", l'Associazione denominata "**SACRA FAMIGLIA ETS**", che è soggetta alle disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e del presente Statuto.

L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo Settore ai fini dell'applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, tale denominazione non potrà essere adoperata.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Avigliano (PZ).

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi amministrative e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo Settore una volta istituito.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Scopo

L'Associazione, nel rispetto delle originarie finalità statutarie dell'Ente Morale dal quale proviene, non ha alcun fine di lucro ed ha per scopo il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli anziani di ambo i sessi, con priorità per quelli aventi il proprio domicilio nel Comune di Avigliano, stimolando l'attività di recupero della persona umana nell'intera sua sfera psico-fisica.

In particolare si propone, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale innanzi indicate, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) l'organizzazione di servizi residenziali atti al ricovero, mantenimento ed assistenza delle persone anziane anche non autosufficienti, di ambo i sessi, svantaggiate in ragione di condizioni psico-fisiche, economiche, sociali o familiari, offrendo prestazioni assistenziali, riabilitative e ricreative in genere;
- 2) l'organizzazione di forme di assistenza semi-residenziale, alternative al ricovero stabile in residenza assistenziale, al fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo familiare, quali, a mero titolo esemplificativo: ricoveri temporanei di sollievo, assistenza domiciliare integrata, riabilitazione domiciliare, servizio pasti a domicilio, servizio lavanderia, servizio di trasporto e di accompagnamento in genere, ecc.;
- 3) lo svolgimento di ogni altro tipo di servizio alla persona, in risposta ad esigenze emergenti da nuovi bisogni della popolazione anziana;
- 4) l'organizzazione di attività di studio, corsi di formazione, stages, convegni per operatori e volontari attivi prevalentemente nell'area della popolazione anziana;
- 5) gli interventi e i servizi sociali destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sue successive modificazioni, e gli interventi, i servizi e le prestazioni consistenti nell'assistenza, l'integrazione sociale e nella tutela dei diritti delle persone handicappate, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e sue successive modificazioni;
- 6) gli interventi e le prestazioni sanitarie e socio - sanitarie, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e sue successive modificazioni;
- 7) l'alloggio sociale, ai sensi del decreto delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e sue successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di tutte le persone, di ogni fascia di età, senza porre discriminazione alcuna.

In particolare l'Associazione, tra le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizza altresì le attività di cui al progetto "A scuola di natura senza età", in collaborazione con l'Istituto professionale per i Servizi e l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "Giustino Fortunato" di Lagopesole, volto all'organizzazione di attività di studio e lo svolgimento di iniziative di carattere ricreativo, ludico e culturale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori gastronomici e georgici, conduzione di orti sociali, lo svolgimento

della floro-terapia, svolgimento di attività teatrali e cinefile, il dialogo e la collaborazione con scopi di reciproco apprendimento tra persone appartenenti a generazioni diverse), che mettano in relazione tra di loro le persone anziane e i giovani ospiti della residenza integrata e con altre categorie di cittadini, per la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli anziani e la generale promozione delle persone, nonchè in genere la cura e la coltivazione del sentimento di reciproca mutualità e socialità tra le persone.

Tali attività sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

È consentito all'Associazione - e per essa al Consiglio Direttivo - lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti di cui al D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, l'Associazione potrà anche attuare iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgano anche gli anziani esterni alla Casa di Riposo, per favorire la vita di relazione degli ospiti con altre categorie di cittadini, migliorando il rapporto di socializzazione, circoscrivendone le cause che sono all'origine della loro emarginazione, e promuovendo, in genere, ogni attività volta al miglioramento della loro qualità di vita, in un contesto relazionale solidaristico, che consenta alla persona anziana di affrontare, nel modo più sereno possibile, il percorso finale della propria esperienza umana.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, il tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del medesimo Codice e come indicato nel successivo articolo 28.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili nonchè dai rapporti giuridici attivi e passivi, oggetto di rilevazione secondo le vigenti norme di legge, nonchè risultanti dai libri contabili depositati presso la segreteria dell'Ente alla data di approvazione del presente statuto e come analiticamente elencati nei relativi inventari allegati all'atto di trasformazione dell'Ente stesso.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, eredità, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili;
- b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finchè dura l'Associa-

zione.

Art. 7 - Mezzi

L'Associazione "**SACRA FAMIGLIA ETS**" ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- b) dai contributi annui versati dai soci fondatori, e precisamente:
 - "COMUNE DI AVIGLIANO", nella misura non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) annui;
 - "PRO LOCO - AVIGLIANO", nella misura non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) annui;
- c) dalle rette versate, a titolo di quota associativa, dai soci partecipanti;
- d) da contributi erogati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e delle prestazioni fornite dall'Associazione;
- e) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Art. 8 - Soci

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato alla fase costituente deliberando la trasformazione dell'Ente Morale nella presente Associazione;
- b) soci partecipanti: si considerano tali tutti gli ospiti della Casa di Riposo "SACRA FAMIGLIA ETS", che verranno ammessi previa presentazione di apposita domanda scritta secondo quanto prescritto dal successivo art. 9;
- c) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea ordinaria dei soci a fronte del costante impegno, anche di carattere economico, profuso in favore dell'Associazione e che maggiormente si sono distinti nell'ambito delle attività associative della stessa;
- d) soci volontari: si considerano tali coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione e condividendone le finalità, intendono perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali, prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.

Art. 9 - Ammissione e requisiti dei soci

Le domande di ammissione a socio partecipante devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Su di loro deciderà il Consiglio Direttivo coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nel rispetto del principio di democraticità e non discriminazione.

In nessun caso, pertanto, possono essere poste in essere discriminazioni o espressi gradimenti meri nella ammissione di nuovi associati.

Per acquisire la qualifica di socio partecipante, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere persona fisica, anche non autosufficiente, di ambo i sessi, di età non inferiore ad anni 45 (quarantacinque);
- 2) non essere affetto da patologie psichiche clinicamente accertate, incompatibili con la vita comunitaria.

Sulla nomina a soci onorari o benemeriti deciderà l'Assemblea ordinaria dei

soci.

Potranno comunque essere ammessi come soci, in una delle categorie innanzi indicate e compatibilmente con l'esigenze emergenti nel caso concreto, tutti coloro che condividano le finalità educative e culturali dell'Associazione e si impegnino al perseguimento delle stesse nell'ambito dell'Associazione medesima.

La decisione del Consiglio Direttivo è sindacabile e la stessa sarà assunta nel rispetto del principio di democraticità e non discriminazione.

La deliberazione di ammissione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, l'aspirante socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Tutti i provvedimenti emessi sulla base del presente articolo sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, previa congrua, documentata e ragionevole motivazione.

Art. 10 - Diritti e doveri degli associati

I soci usufruiscono dei servizi prestati dall'Associazione e hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie della stessa. La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto ed il regolamento dell'Associazione; accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci; i soci partecipanti, inoltre, sono tenuti a versare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, come meglio precisato al successivo articolo 21.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per recesso volontario, esclusione, decadenza e morte. I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative nè a contributi già versati a qualunque titolo, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I provvedimenti di esclusione e decadenza di seguito disciplinati sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, debbono recare la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata e la stessa deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

In tutti i predetti casi il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 12 - Recesso

Il socio recedente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo il proprio recesso.

Il recesso unilaterale decorre dalla data della stessa comunicazione, ma deve venire espressamente indicato sul libro dei soci e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Esclusione del socio

L'Assemblea ordinaria può escludere il socio che in qualunque modo danneggi anche moralmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi o disordini

tra i soci, fermo restando il rispetto del principio di democraticità e non discriminazione e l'obbligo per l'Assemblea di fornire una adeguata motivazione sulle ragioni del provvedimento.

Art. 14 - Decadenza

La qualità di socio partecipante si perde per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, come meglio precisato al successivo art. 21.

Spetta al Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza del socio partecipante.

Art. 15 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- d) i Revisori dei Conti.

Art. 16 - Durata cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata quinquennale e sono rinnovabili, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto e salva diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 17 - Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) quando ne è fatta richiesta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo - ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età anagrafica - con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione scritta indirizzata ai soci - mediante affissione del relativo avviso di convocazione nei locali della Casa di Riposo "SACRA FAMIGLIA", per i soci partecipanti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché la data della seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di 24 (ventiquattro) ore dalla precedente.

In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto ad 8 (otto) giorni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento

dei soci. In tal caso è necessario che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;

b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 18 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nell'Assemblea, ogni socio potrà rappresentare, con regolare delega scritta, non più di altri 3 (tre) soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

I verbali delle adunanze dell'Assemblea sono redatti dal segretario e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi dell'intervento di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario. L'intervento del Notaio sarà sempre necessario per verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 19 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente, per alzata di mano; su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, salvo che qualcuno degli Associati si opponga a tale modalità prima della deliberazione; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e tra essi, il suo Presidente, su candidatura del socio fondatore "COMUNE DI AVIGLIANO" e, per esso, ai sensi della vigente normativa di legge, del Sindaco pro tempore;
 - c) eleggere i Revisori dei Conti ed eventualmente l'Organo di Controllo, su candidatura del socio fondatore "COMUNE DI AVIGLIANO" e, per esso, ai sensi della vigente normativa di legge, del Sindaco pro tempore;
 - d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - e) deliberare in ordine alla nomina a socio onorario o benemerito, ai sensi del precedente art. 9, ultimo comma;
 - f) deliberare in ordine all'esclusione di un socio, ai sensi del precedente art. 13;
 - g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario demandatogli dal presente statuto ovvero sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto;
 - b) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario demandatogli dal presente statuto ovvero sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da 3 (tre) a 7 (sette) membri ed attua le deliberazioni dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, vengono designati dall'Assemblea ordinaria dei soci, su candidatura del socio fondatore "COMUNE DI AVIGLIANO", come meglio precisato alla lettera b) del superiore art. 20.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, in assenza di candidatura da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Avigliano, ai sensi del comma precedente; nonchè elegge il Vice Presidente, il segretario e le altre cariche che riterrà opportune.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria dei soci, tempestivamente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo - ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ovvero dal Consigliere

più anziano di età anagrafica - procederà alla sua sostituzione, rispettando i criteri di designazione di cui al precedente articolo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dei soci, ed in particolare ha il compito di:

- 1) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 2) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
- 3) determinare, annualmente, l'ammontare della quota associativa che sono tenuti a versare i soci partecipanti, disciplinando preventivamente le eventuali ipotesi di esonero parziale dalla relativa contribuzione;
- 4) fissare i termini e le modalità entro cui la detta quota associativa dovrà essere versata dai soci partecipanti;
- 5) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci partecipanti per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio partecipante, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- 6) deliberare in ordine alle ipotesi di decadenza dalla qualità di socio partecipante, ai sensi del precedente articolo 14;
- 7) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci partecipanti, ai sensi del precedente art. 9;
- 8) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- 9) approvare il regolamento dell'Associazione;
- 10) deliberare sui contratti da stipulare nell'interesse dell'Associazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio Direttivo all'esercizio dei relativi adempimenti;
- 11) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- 12) deliberare in ordine all'alienazione dei beni, anche immobili, rientranti nel patrimonio dell'Associazione e non destinati a finalità istituzionali proprie dell'Associazione. In tali ipotesi, andrà contestualmente stabilito il reimpiego dei proventi scaturenti dalle suddette alienazioni da utilizzarsi per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- 13) predisporre ed attuare i programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione, secondo le direttive impartite dall'Assemblea ordinaria dei soci, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del superiore art. 20;
- 14) individuare i dipartimenti operativi dell'Associazione e procedere alla nomina dei Responsabili;
- 15) deliberare su eventuali accordi di collaborazione fra l'Associazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
- 16) deliberare su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dall'Associazione;
- 17) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti. L'incarico dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Art. 22 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione del Consiglio stesso ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due dei consiglieri in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con comunicazione scritta, spedita con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con almeno due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente sotto la presidenza del Presidente - ovvero in caso di sua assenza o impedimento del Vice-Presidente, ovvero del Consigliere più anziano di età anagrafica - con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 23 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o per singoli atti.

Il Presidente, inoltre:

- a) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- b) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

ne;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 24 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario esercita le funzioni demandategli dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Revisori dei Conti e Organo di Controllo

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, su candidatura del socio fondatore "COMUNE DI AVIGLIANO", come meglio precisato alla lettera c) del superiore art. 20.

Ad essi è demandato il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può eleggere, su candidatura del socio fondatore "COMUNE DI AVIGLIANO", come meglio precisato alla lettera c) del superiore art. 20, l'organo di controllo, anche monocratico, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa in materia, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Ad esso si applica l'articolo 2397 c.c., secondo comma, e l'articolo 2399 c.c.. Esso presidia l'osservanza delle leggi, dello Statuto, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre che il suo concreto funzionamento.

Monitora l'osservanza del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il rispetto delle disposizioni relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, al divieto di divisione di utili. Attesta la conformità del bilancio alla vigente normativa.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'incarico attribuito ai Revisori dei Conti e all'Organo di Controllo, ove nominato, è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione dell'ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Art. 27 - Divieto di distribuzione di avanzi

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono, durante la vita dell'Associazione essere distribuiti salvo che nelle ipotesi previste dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o

compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, quali interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Art. 28 - Volontari, Collaborazioni e Libri

L'Associazione si avvale prevalentemente della collaborazione volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, e previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e prevedere rimborsi delle spese documentate, nonché avvalersi dell'opera di volontari.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, affidare a professionisti (interni o esterni alla Associazione) mansioni e/o incarichi inerenti il conseguimento delle finalità associative.

Fermo restando il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in maniera indiretta, nel caso in cui l'Associazione si avvalga dei soggetti di cui ai commi precedenti, agli stessi potrà essere rimborsata, dietro presentazione di regolare documentazione nei quali sono dettagliate le singole voci, le spese effettivamente sostenute; inoltre a chi svolge l'attività di volontario si applica l'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione cura la regolare tenuta di tutti i libri prescritti dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Art. 29 - Scioglimento

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria dei soci, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, determina tutte le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 30 e nel Codice del Terzo Settore.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, o in caso di perdita per qualsiasi causa della qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Assemblea straordinaria dei soci, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto su indicazione dell'Assemblea, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale, il tutto in conformità a quanto prescritto dagli articolo 9 e 45 del Codice del Terzo Settore.

Art.31 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al codice civile, nonchè alle leggi vigenti in materia e, dal momento dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo Settore.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione nello stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso Decreto e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sottoscritto:

ANNA MARGHERITA ZACCAGNINO

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)